



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°473 del 12/07/2018
per il 30/06/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 giugno 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA,
LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. 1928 VETRALLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 350,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE FRONTONI ENRICO PER 4 GARE, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SANTUCCI EMANUELA FINO AL 15/06/2018, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VITTORINI PIERLUIGI FINO ALL'8/06/2018, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE SILVESTRIS LORENZO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI PISTONAMI ANDREA E SANTELLA ALESSIO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.436 LND DEL 30/05/2018

(Gara: 1928 VETRALLA – ACCADEMIA SPORTING ROMA del 26/05/2018 – Play-Out Juniores Regionali "B")

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.461 del 22/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti;

Letto il reclamo;

letti gli atti ufficiali;

escussi i ricorrenti nelle persone del Presidente Giuseppe Norcia, dirigente Claudio Latini ed allenatore Enrico Frontoni

osserva:

In via preliminare si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per le posizioni dei tesserati Frontoni, Santucci, Venturini Pierluigi e Alessandro e Pistonani. Invero, ai sensi e per l'effetti dell'art. 45 CGS non sono impugnabili le sanzioni che hanno ad oggetto le squalifiche dei calciatori fino a due giornate o a termine fino a 15 giorni, così come le inibizione per i dirigenti fino a 15 giorni.

Pertanto, alla stregua della norma testè richiamata, senza poter entrare nel merito, si dichiara l'inammissibilità del reclamo.

Per quanto concerne la posizione del calciatore Lorenzo De Silvestri, dal referto arbitrale – che costituisce fonte di prova privilegiata – emerge la responsabilità dello stesso per la scorretta condotta, congruamente

sanzionata dal Giudice Sportivo, assunta sia nell'immediatezza della notifica dell'espulsione che al termine della gara, quando si intratteneva nell'area spogliatoi importunando il direttore di gara.

In ultimo, questa Corte ritiene eccessiva la sanzione dell'ammenda sia in considerazione della categoria che della circostanza per cui i petardi potrebbero essere stati esplosi dall'esterno dell'impianto sportivo e, quindi, da un'area pubblica che trascende le possibilità di controllo e prevenzione da parte della Società reclamante. Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore FRONTONI Enrico, all'inibizione a carico dei dirigenti SANTUCCI Emanuela e VITTORINI Pierluigi e alla squalifica a carico dei calciatori PISTONAMI Andrea e SANTELLA Alessio, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere, altresì, parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad € 100,00 e la squalifica a carico del calciatore DE SILVESTRIS Lorenzo ad 1 gara.

La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DEL CALCIATORE EBOLI ROBERTO (SOC. SSDARL TIME SPORT ROMAGARBATELLA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2021 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.147 C5 DELL'11/05/2018

(Gara: VIRTUS TORRE MAURA – TIME SPORT ROMAGARBATELLA del 4/05/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.461 del 22/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

visto il reclamo in epigrafe, con cui il tesserato ha richiesto l'annullamento o la riduzione della propria squalifica, deducendo che egli non avesse posto in essere gesti di violenza nei confronti dell'arbitro, ma si fosse prodigato a separare il compagno di squadra Fabrizio Franciotti dal direttore di gara che sarebbe stato ingannato dalla concitazione del momento;

ascoltato il reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha precisamente descritto la condotta violenta e lesiva nei suoi confronti da parte del calciatore reclamante, che lo avrebbe aggredito insieme all'altro tesserato suindicato;

considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" ma che la condotta del calciatore Roberto Eboli, benché censurabile e molto grave, debba essere sanzionata in misura lievemente minore, tenuto conto dei consueti parametri utilizzati in casi analoghi.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore EBOLI Roberto al 30/09/2020.

La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DEL CALCIATORE MARIANTONI DIEGO (SOC. F.C. RIETI S.R.L.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.260 SGS DEL 13/06/2018

(Gara: OTTAVIA – RIETI S.R.L. del 9/06/2018 – Finale Play-Off Allievi Regionali Fascia "B")

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.461 del 22/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, con il quale il calciatore Mariantoni Diego chiede l'annullamento della squalifica di 5 gare inflittagli e/o la riduzione della stessa;

esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, fonte di prova primaria e privilegiata; ritenuto che appaiono parzialmente assumibili le argomentazioni del reclamante, tenuto, altresì, conto dell'entità della

- CRL 473/3

squalifica, che si ritiene di poter rivisitare, riportandola a parametri abitualmente utilizzati da questa Corte per casi simili.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore MARIANTONI Diego a 4 gare.
La tassa reclamo va restituita.

Pubblicato in Roma il 12 luglio 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli